

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 28/07/2006 n. 58/2006

d.lgs 163/06 Articoli 135 - Codici 135.1

Nell'appalto di opere pubbliche, l'appaltatore è legittimato ad invocare la risoluzione del contratto, stipulato con la Pubblica amministrazione, ciò in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale, senza che l'eventuale provvedimento di rescissione (ora risoluzione ex art. 135 d.Lgs. 163/06) adottato successivamente dall'Amministrazione sia di ostacolo all'esame (e all'eventuale accoglimento) della domanda risolutoria, stante l'inidoneità dell'atto autoritativo ad incidere sulle posizioni soggettive scaturenti da un contratto d'appalto di opere pubbliche.